


COMUNE DI BESNATE
Provincia di Varese



**REGOLAMENTO
PER LA
PREVENZIONE DEL
CONTENZIOSO
TRIBUTARIO**

*Approvato con Del. Consiglio Comunale n° 5 del 26/02/2002
Modificato con Del. Consiglio Comunale n° 19 del 24/04/2009*

INDICE:

Art. 1	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2	AUTOTUTELA	3
Art. 3	INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO.....	4
Art. 4	PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 5	AMBITO SOGGETTIVO	4
Art. 6	CRITERI GENERALI E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	5
Art. 7	AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO.....	5
Art. 8	AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	6
Art. 9	CONTRADDITTORIO E VERBALIZZAZIONE.....	7
Art. 10	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	7
Art. 11	PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	8
Art. 12	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	8
Art. 13	RIDUZIONE DELLE SANZIONI.....	8
Art. 14	CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO	9
Art. 15	APPLICABILITA' E SANZIONI	9
Art. 16	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	9
Art. 17	TRIBUTI NON SOGGETTI AD AUTOLIQUIDAZIONE	9
Art. 18	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	10
Art. 19	NORME FINALI E DI RINVIO	10
Art. 20	ENTRATA IN VIGORE	10

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di minimizzare per quanto possibile il contenzioso tributario, nell'ottica di un rapporto di sempre più fattiva collaborazione con il contribuente, il Comune si avvale di tutti gli strumenti resi disponibili dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento provvede a disciplinare gli istituti dell'autotutela, dell'accertamento con adesione, del ravvedimento operoso, e della conciliazione giudiziale.

TITOLO II

AUTOTUTELA

Art. 2 AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) possibili ripercussioni in termini di creazione di precedenti;
3. In caso di provvedimento divenuto definitivo, il funzionario è tenuto a procedere all'annullamento dello stesso ove si evidenzi una palese illegittimità dell'atto, ed in particolare nell'ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela qualora siano decorsi i termini fissati dalle leggi o regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e rimborso relativamente alla fattispecie di cui si tratta.

TITOLO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 3 INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Comune di Besnate si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 al fine di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 4 PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Di conseguenza esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le cosiddette questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi consequenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.
4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
5. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.

Art. 5 AMBITO SOGGETTIVO

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - le persone fisiche;
 - le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
 - le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Art. 6 CRITERI GENERALI E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile della gestione del singolo tributo.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a. dall'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica;
 - b. su iniziativa del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria ;
3. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 7 AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO

1. Il Servizio Entrate in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente uno specifico invito a comparire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nel quale siano indicati:
 - a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) il periodo di imposizione;
 - c) il Funzionario responsabile del Tributo;
 - d) il giorno e luogo di comparizione;
 - e) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis
 - f) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera e)Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire all'accertamento con adesione.

1. – bis Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute, entro il settimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 13, comma 5, è ridotta alla metà
2. La mancata risposta all'invito non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento, tuttavia da essa discende l'impossibilità per il contribuente di attivare su propria istanza il procedimento di accertamento con adesione.

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.
4. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
5. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Funzionario Responsabile del Tributo.
6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per la definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 8 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 del presente Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica di cui al comma precedente. Nel computo di tale termine si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
3. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale e del pagamento, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
4. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
5. Il Servizio Entrate, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali

motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

6. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente al fine di ridimensionare l'accertamento effettuato.

Art. 9 CONTRADDITTORIO E VERBALIZZAZIONE

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio.
2. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il quindicesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Responsabile del tributo.

Art. 10 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente ad essa, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:
 - a. dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
 - b. dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato; le deleghe potranno essere espressamente conferite ai responsabili del procedimento.
3. Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:
 - a. l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
 - b. la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Per i tributi, quali la Tarsu, per cui il pagamento è previsto solo a seguito dell'emissione di apposito avviso, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di notifica dell'avviso medesimo.

Art. 12 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 11, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività entro i termini previsti dal Regolamento per la Disciplina delle Entrate, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 13 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge;
2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, in caso di esito positivo del concordato, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di emissione di apposito avviso di pagamento;
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rende inapplicabile la riduzione ad un quarto delle sanzioni prevista dall'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 472 del 18/12/1997.

TITOLO IV

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 14 CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualunque attività di accertamento o semplice verifica da parte del Comune di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.
2. Non preclude il ravvedimento l'attività di verifica o accertamento riguardante annualità diverse ovvero cespiti diversi rispetto a quelli oggetto di regolarizzazione.

Art. 15 APPLICABILITA' E SANZIONI

1. I casi di applicabilità dell'istituto del ravvedimento, l'ammontare delle sanzioni e le modalità di versamento sono definiti dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, nonchè da ogni altra eventuale disposizione legislativa.

Art. 16 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1. Del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso deve essere data comunicazione su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Entrate, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuta regolarizzazione.
2. Qualora il ravvedimento riguardi fattispecie di omessa presentazione di dichiarazioni o denunce, la comunicazione avverrà mediante nota a margine del modello di dichiarazione presentato.

Art. 17 TRIBUTI NON SOGETTI AD AUTOLIQUIDAZIONE

1. Se il ravvedimento riguarda tributi per cui è prevista l'emissione di apposito avviso di pagamento, la regolarizzazione avviene mediante la sola comunicazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. Il Servizio Entrate provvederà all'emissione di avviso di pagamento comprensivo di tributo, interessi e sanzione ridotta.
3. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento entro 60 giorni degli importi indicati nell'avviso di pagamento.

TITOLO V

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 18 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile del tributo che rappresenta il Comune nel processo tributario può definire le controversie nei limiti dei poteri conferitigli con la deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona periodicamente alla Giunta Comunale, motivando analiticamente in ordine alla opportunità per l'Ente in fatto e in diritto.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il Dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

Art. 20 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2002.